REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1143 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2025

che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'autorizzazione e ai requisiti organizzativi per dispositivi di pubblicazione autorizzati e meccanismi di segnalazione autorizzati e ai requisiti per l'autorizzazione di fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione, e che abroga il regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ([1]), in particolare l'articolo 27 *quinquies*, paragrafo 4, secondo comma, l'articolo 27 *quinquies* ter, paragrafo 7, terzo comma, l'articolo 27 *octies*, paragrafo 6, secondo comma, l'articolo 27 *octies*, paragrafo 8, secondo comma, e l'articolo 27 *decies*, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 2, paragrafo 1, punto 36 *bis*, del regolamento (UE) n. 600/2014 definisce i fornitori di servizi di comunicazione dati come dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA), meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM) e fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP). Sebbene tali tipi di soggetti siano impegnati in attività diverse di comunicazione dati, il regolamento (UE) n. 600/2014 e il regolamento delegato (UE) 2017/571 ([2]) prevedevano una procedura di autorizzazione analoga. Il regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) ha modificato il regolamento (UE) n. 600/2014 per introdurre una distinzione tra la procedura di autorizzazione per gli APA e gli ARM, da un lato, e la procedura di autorizzazione per i CTP, dall'altro. Ha inoltre modificato i requisiti organizzativi per i CTP. Inoltre, a partire dal 2025, i DRSP sono tenuti a conformarsi al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]). Per tenere conto di tali modifiche, il regolamento delegato (UE) 2017/571 dovrebbe essere abrogato e sostituito da un nuovo regolamento.

(2) Per consentire all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) o, se del caso, all'autorità nazionale competente di valutare se l'APA o l'ARM disponga di risorse umane sufficienti ed eserciti una sorveglianza adeguata sull'attività svolta, la struttura organizzativa di cui all'articolo 27 *quinquies*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 dovrebbe individuare chi è responsabile delle diverse attività di tale APA o ARM. Per individuare i settori che possono incidere sull'indipendenza dell'APA o dell'ARM e dare origine a un conflitto di interessi, la struttura organizzativa dovrebbe non solo coprire l'ambito di applicazione dei servizi di comunicazione dati prestati dall'APA o dall'ARM, ma anche qualsiasi altro servizio fornito dall'APA o dall'ARM. Per consentire alle autorità competenti di valutare se le politiche, le procedure e la struttura di governo societario garantiscano l'indipendenza dell'APA o dell'ARM e impediscano l'insorgere di conflitti di interesse, il richiedente un'autorizzazione come APA o ARM dovrebbe anche fornire informazioni sulla composizione, sul funzionamento e sull'indipendenza dei suoi organi direttivi.

([1]) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 126, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/571/oj).

([3]) Regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini (GU L, 2024/791, 8.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/791/oj).

([4]) Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj).